

(N. 1412)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore JANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1956

Riconoscimento del servizio prestato nelle Amministrazioni dello Stato dal personale anche sanitario degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa.

ONOREVOLI SENATORI. — Negli anni 1944 e successivi vennero assegnati a prestar servizio presso le Amministrazioni dello Stato, a seguito del loro definitivo rimpatrio, vari impiegati dipendenti dai municipi della Libia e dalle amministrazioni municipali dell'ex Africa Orientale Italiana, nonchè da Enti od Istituti pubblici soggetti alla tutela od alla vigilanza della soppressa Amministrazione dell'Africa Orientale Italiana e della Libia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 14 marzo 1955) si è provveduto:

a) a favorire con opportune agevolazioni l'esodo volontario del predetto personale;

b) a sistemare presso le Amministrazioni statali alle quali sono assegnati, quelli, degli anzidetti impiegati, che non intendono avvalersi della particolare agevolazione per chiedere la cessazione dal servizio.

A questi ultimi con gli articoli 24, primo comma, e 25 del citato decreto, sono state estese le norme concernenti la istituzione dei ruoli speciali transitori previsti per il personale civile statale non di ruolo (decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e legge 5 giugno 1951, n. 376).

L'estensione però è stata disposta con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto (29 marzo 1955).

Ora è da considerare che il personale in parola, nella maggioranza, è stato distaccato in servizio presso le Amministrazioni statali *sin dal 1944-45* e inoltre che la maggior parte di esso riveste la qualifica di combattente, qualifica che dà diritto alla riduzione da 6 a 2 anni del periodo di servizio civile occorrente per il collocamento nei ruoli transitori.

Per il detto personale quindi l'anzianità di servizio richiesta per il collocamento nei ruoli transitori si è maturata molto prima dell'entrata in vigore del decreto n. 1451. Ne con-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue che il rimanente servizio prestato dal medesimo presso le Amministrazioni statali prima del 29 marzo 1955 resta del tutto inutilizzato ai fini anzidetti.

Ad esempio, un impiegato distaccato nel 1944, che riveste la qualifica di combattente, otterrà il collocamento nel ruolo transitorio dopo 11 anni di effettivo servizio, quando le norme ne richiedono soltanto 2 per gli ex combattenti.

Ciò non appare equo ove si consideri che per il personale statale i ruoli transitori sono stati istituiti con effetto dal 1° maggio 1948, e non vi è motivo di negare agli impiegati di cui trattasi eguale trattamento, tanto più che lo stesso decreto n. 1451 all'articolo 22, comma 3°,

ha disposto che il servizio prestato anteriormente in qualità di distaccato, venga valutato per intero, sia pure ai soli effetti giuridici.

È superfluo aggiungere che il personale in questione ha subito per le note contingenze notevoli perdite e danni e costituisce una categoria particolarmente colpita dagli eventi, per la quale un trattamento equitativo si appalesa quanto mai opportuno.

Si propone, pertanto, di modificare il primo comma dell'articolo 24 del decreto in parola, sostituendone il testo in modo, peraltro, che la modifica non comporti corresponsione di somme per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al personale di cui agli articoli 22, 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sono applicabili le norme sulla istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, intendendosi come servizio utile a tali effetti quello prestato dalla data di assegnazione presso le Amministrazioni dello Stato.

Le norme stesse sono applicabili anche al personale assegnato in servizio presso le Amministrazioni dello Stato posteriormente al 1° maggio 1948.

Il servizio previsto dai commi precedenti è riconosciuto utile ai soli fini giuridici.